

SENTENZA

Cassazione penale sez. II - 14/12/2016, n. 2469

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde - Presidente -
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere -
Dott. COSCIONI G. - rel. Consigliere -
Dott. PACILLI Giuseppina - Consigliere -
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.V., n. il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1596/2011 in data 01/07/2015 della Corte di Appello di Roma;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. COSCIONI Giuseppe;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Lori Perla, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore dell'imputato, avv. Mastrobattista Giulio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di M.V. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 1/7/2015 che, in parziale riforma della sentenza del giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma del 13.10.2010, aveva assolto l'imputato dal reato di cui al capo a) perchè il fatto non sussiste ed aveva rideterminato la pena complessiva in anni sei e mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa; M. era imputato dei reati di cui; a) all'art. 605 c.p. ai danni di S.A., b) art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., nn. 2 e 4 perchè, minacciando di morte con un coltello S.A. la costringeva ad avere un rapporto sessuale; c) art. 628 c.p., comma 3, n. 1 per essersi impossessato di della somma di Euro 280,00 e di un cellulare sottraendoli a S.A.; d) art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., nn. 2 e 4 perchè, minacciando di morte con un coltello I.A.M. la costringeva ad avere un rapporto sessuale; e) art. 628 c.p., comma 3, n. 1 per essersi impossessato di della somma di Euro 180,00, sottraendoli a I.A.M.; f) art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 2 perchè, minacciando di morte con un coltello H.M.N. la costringeva ad avere un rapporto sessuale; g) art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 2 perchè, minacciando di morte con un coltello S.A.M. la costringeva ad avere un rapporto sessuale.

1.1 Il difensore lamenta innanzitutto il travisamento delle prove testimoniali e quindi la illogicità della motivazione, posto che la Corte di appello aveva assimilato le dichiarazioni delle persone offese alle testimonianze di estranei ai fatti e non aveva fornito risposta alle doglianze formulate in appello sulla inattendibilità delle testimonianze; la Corte non aveva considerato il mancato riconoscimento del telefono cellulare sequestrato da parte della S., l'impossibilità materiale per l'imputato di guidare l'autocarro tenendo il coltello puntato alla gola della persona offesa, il mancato ritrovamento del coltello e le diverse descrizioni dello stesso date dalle S. e dalla I., la mancanza di segni delle subite violenze.

1.2 Con un secondo motivo il difensore osserva come la sentenza privilegiava i dati indiziari dell'accusa e sminuiva le prove offerte dalla difesa e come il Pubblico Ministero per i capi f) e g) aveva evidenziato in sede di requisitoria la mancanza di prova e non aveva concluso per tali capi, mentre il giudice di primo grado aveva semplicemente ritenuto

sovrapponibili le condotte dei reati di cui ai capi f) e g) rispetto agli altri fatti accaduti; di tale mancanza non si era occupato il giudice di appello, ignorando gli specifici rilievi difensivi.

1.3 Con un terzo motivo il difensore ribadisce come nessun r.i.vo era stato dato all'atto cognitivo con cui la S. non aveva riconosciuto il cellulare trovato all'imputato come quello a lei sottratto; se l'esistenza degli elementi di prova acquisiti per la rapina ai danni della S. (rinvenimento del telefono cellulare) fungeva da condizione per la valutazione di sussistenza degli elementi di prova per le altre rapine, il giudizio di colpevolezza non era giustificato.

1.4 Con un quarto motivo il difensore lamenta la mancata acquisizione del tracciamento del codice IMEI del telefono sequestrato, che poteva permettere di individuare il precedente possessore dello stesso ed avrebbe consolidato la tesi difensiva della insussistenza della rapina ai danni della S..

1.5 Infine il difensore eccepisce la contraddittorietà e manifesta illegittimità della sentenza in ordine al diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità non solo per essere le persone offese dedite alla prostituzione, ma anche per aver dato il consenso, dietro il corrispettivo di una somma di denaro, all'uso sessuale del bene giuridico protetto dalla norma di cui all'art. 609 bis c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso proposto è manifestamente infondato.

2.1 Osserva il collegio come nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non possa essere riproposta - ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità "ex officio" in ogni stato e grado del procedimento - una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici, come è avvenuto nel caso di specie. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, u.p., (Cass.sez. 2, sentenza n.22123 del 08/02/2013, Rv. 255361)

Nel caso in esame, la Corte di Appello ha esaurientemente motivato su tutti i punti oggetto di appello e pedissequamente riproposti con il ricorso per cassazione, che è pertanto inammissibile; in particolare, la Corte ha dato esauriente risposta alle censure del ricorrente sia sul mancato riconoscimento del telefono cellulare da parte della S. che sulla reiezione della richiesta di indagini sul tracciato IMEI del cellulare in possesso dell'imputato; si deve poi osservare che la responsabilità dell'imputato per i reati per i quali è stato condannato è stata fondata in base ai racconti delle persone offese, e che la Corte ha ben motivato sulla attendibilità delle stesse precisando, tra l'altro, come non fosse "ipotizzabile che quattro prostitute, che non risultano in nessun modo collegate l'una all'altra, abbiano incolpato falsamente la medesima persona, che per ognuna di esse era un cliente sconosciuto" (pag. 4 sentenza della Corte di Appello).

Il ricorso propone, invero, una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede. Sono infatti precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delle decisione impugnata che l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.).

2.2 Quanto alla censura secondo cui la Corte avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza dell'ipotesi lieve dell'art. 609 bis c.p., u.c., non appare condivisibile l'assunto della difesa del ricorrente della minore lesività della condotta e dei modesti danni psichici (oltre che

fisici) riportati dalla parte offesa, in considerazione della sua qualità di prostituta, avvezza, per mestiere, a rapporti con sconosciuti, quindi, esposta, al rischio di aggressioni ed abituate a difendersi in situazioni poco edificanti.

Poichè il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 609 bis c.p. è costituito dalla libertà di espressione della propria sessualità, il principio di libera autodeterminazione della sfera sessuale trova applicazione anche nei confronti della prostituta, in quanto è rimessa all'esclusiva disponibilità di quest'ultima la vendita del proprio corpo (v. in tal senso Cass. sez. 3, n.19732, 08/04/2010 dep. 25/05/2010 Rv. 247490).

Di conseguenza, il delitto di violenza sessuale è configurabile anche nel caso in cui si eserciti violenza o minaccia per costringere una prostituta a consumare un rapporto sessuale non consensuale, ipotesi che ricorre nel caso di specie, avendo le vittime concordato una prestazione sessuale a pagamento con l'imputato ed essendo state costrette a subire rapporti sessuali sotto la minaccia di un coltello; per il suesposto principio della libertà di autodeterminazione della propria sfera sessuale, la valutazione della gravità della condotta prescinde dalla qualità della vittima, non subendo alcuna attenuazione per il solo fatto che trattasi di persona dedita al meretricio. Si ricorda in proposito che la Suprema Corte ha avuto modo di riconoscere pari gravità alla violenza sessuale perpetrata ai danni di una prostituta al punto da escludere l'attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3, rilevando come "ai fini della configurabilità dell'attenuante della minore gravità del fatto non rileva la circostanza che la vittima eserciti la prostituzione, in quanto il diritto al rispetto della libertà sessuale prescinde da condizioni e qualità personali, dal motivo e dal numero dei rapporti avuti in passato con persone più o meno conosciute". (Sez. 2, 08/01/2009 dep. 22/01/2009 Rv. 242670, v. anche Sez. 3, n. 19732 08/04/2010 Ud. dep. 25/05/2010 Rv. 247490).

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonchè, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; inoltre, in caso di diffusione del presente provvedimento dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017